Sentenza del 22/06/2018 n. 16540 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi avverso R.E.R., in proprio e quale amministratore unico della R. XXXX s.r.l., per la cassazione della sentenza n. 25, emessa il 25 gennaio 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 13 giugno 2013 e non notificata, che, in controversia concernente l'impugnativa degli avvisi di rettifica relativi a maggiori IRPEG e IRAP per gli anni 1996 e 1997, degli avvisi di rettifica ai fini dell'IVA per gli anni 1996 e 1997, dell'avviso di irrogazione di sanzioni (per acquisti non regolarizzati) per l'anno 1998, ha accolto l'appello della contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Genova che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo, ad eccezione della domanda relativa alla rideterminazione delle sanzioni.

2. Con gli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente l'Amministrazione finanziaria aveva imputato alla società R. XXXX s.r.l. la movimentazione risultante dalle indagini sui conti correnti bancari e postali intrattenuti da Stefania R., nella qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione, e da R.E.R., in qualità di consigliere del citato consiglio.

3. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Liguria, ritenuta sanata ogni ipotesi di nullità della notifica degli avvisi di accertamento, rilevata l'adeguatezza della motivazione degli stessi e la sussistenza dell'autorizzazione per lo svolgimento delle indagini bancarie, accoglieva le doglianze della società contribuente, relative all'inoperatività della presunzione legale di maggiori ricavi nei confronti della società sulla base delle risultanze delle indagini bancarie sui conti personali dei soci ed amministratori, ritenendo assorbita ogni altra questione, compreso l'appello incidentale dell'Ufficio.

4. A seguito del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, R.E.R., in proprio e quale amministratore unico della R. XXXX s.r.l., si costituisce e resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

1.3. In tema di accertamento IVA relativo a società di persone a ristretta base familiare, questa Corte ha affermato che "la presunzione stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio finanziario si presumono conseguenza di operazioni imponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che devono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica. In tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano - in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario - ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica" (Cass. sent. n. 12276/2015; vedi anche n. 6595/13; n. 20668/14; n. 1898/2016; n. 15003/17).

L'orientamento sopra richiamato è riferibile anche alle imposte dirette, dovendosi ritenere che, in caso di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, vi sia un onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti, per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione.

In tema di imposte dirette, questa Corte ha affermato che "in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorchè risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 600 cit., art. 32, incombe sulla società contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività" (Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016, Rv. 639699 - 01).

Nel caso di specie, stante la stretta connessione tra la società ed i soci, in numero di due, legati da rapporti di parentela (padre e figlia), l'uno Consigliere e l'altra Presidente del C.d.A., entrambi con poteri disgiunti di rappresentanza e firma sociale, è legittimo per l'Ufficio presumere, in applicazione delle norme citate, che le movimentazioni dei conti personali dei due soci siano riferibili alla società, in assenza di diverse giustificazioni fornite dagli intestatari e salva, comunque, la prova da parte della società contribuente (anche tramite gli intestatari dei conti) che le stesse non siano alla stessa riferibili.

Risulta, quindi, erronea la decisione della C.T.R. che, in violazione della presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, e delle norme codicistiche sulla prova presuntiva e la distribuzione dell'onere probatorio, ha ritenuto che l'Amministrazione

avrebbe dovuto in concreto provare con ulteriori elementi la riferibilità dei movimenti bancari dei conti dei soci alla società.

2.1. Atteso l'accoglimento del primo motivo di ricorso, rimangono assorbiti gli ulteriori motivi, attinenti alla nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per inosservanza dell'art. 112 c.p.c. (Il motivo omessa motivazione in ordine alle circostanze decisive dedotte dal fisco in ordine alla riferibilità delle movimentazioni bancarie sui conti dei soci alla società), alla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 115 c.p.c., artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, (III e IV motivo) ed all'insufficiente motivazione sui fatti decisivi e controversi, dai quali era dato evincersi la riferibilità delle movimentazioni bancarie sui conti dei soci alla società, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (V motivo).

2.2. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, perchè provveda sulla decisione delle ulteriori questioni poste dalla società contribuente con il ricorso in appello e non esaminate dal giudice di secondo grado, perchè ritenute assorbite (dal n. 6 al n. 25 dell'atto di appello della società, come riportato in controricorso dalla pag. 21 alla pag. 35).

2.3. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dl giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza